



# COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
<b>8</b>	APPROVAZIONE DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

(31 maggio 2021)

L'anno **duemila ventuno**, addì **trentuno** del mese di **maggio**, alle ore 11:17, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video conferenza, così come regolata dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 162 del 08.07.2020, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 27/2020.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X		
2	ALAGIA	FRANCESCO			X
3	CASELLA	ANTONIO		X	
4	CRESCI	ANNA	X		
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
6	GIFFUNI	ROSSELLA			X
7	MARCANTE	FABIO	X		
8	MESSUTI	PAOLA	X		
9	CANTISANI	RITA CARMELA	X		
10	NOCITO	MASSIMO	X		
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	X		
			8	1	
totale			9		2

Assume la presidenza la Vice-Presidente del Consiglio Comunale, *dott.ssa Paola Messuti*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

La Vice-Presidente del Consiglio, dà atto che **n. 1** consigliere risulta collegato in video conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all'odierna seduta è legale, , dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione. Introduce, quindi, l'argomento iscritto al **terzo** punto posto all'ordine del giorno.

===

Si dà atto che la discussione sul presente argomento è stata relazionata e verbalizzata nella precedente deliberazione n. 6, in quanto si è deciso, all'unanimità, di unificare la discussione dei primi 4 punti all'ordine del giorno.

La **Consigliera Cantisani** fa presente che non è molto chiara la formulazione relativa alla possibilità del versamento in un'unica rata della TARI.

Si decide, pertanto, di emendare quella parte della proposta nei seguenti termini:

Si sostituisce alla frase "con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 2021" la previsione: "**con possibilità di versamento in un'unica rata entro il 30 settembre 2021**".

#### Si procede a votare l'emendamento

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Gruppo di maggioranza	Contrari	Astenuti
9	9	7	2	Cantisani - Nocito	
---					

Si delibera l'emendamento, sostituendo alla frase "con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 2021" con la previsione: "**con possibilità di versamento in un'unica rata entro il 30 settembre 2021**".

Si passa successivamente alla votazione della proposta così come emendata.

Tutto ciò premesso:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la discussione;

#### PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

- la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ma ha fatto salve le disposizioni relative alla TARI;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 65105 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **05** in data **22/09/2014** il quale all'articolo 08 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario e che, in mancanza, si intendono prorogate quelle dell'esercizio precedente;

**VISTI** quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

**CONSIDERATO**, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

**Visti:**

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.
- l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

**RICHIAMATA** la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al **31 gennaio 2021** anziché nel termine ordinario del 31 dicembre, **differito al 31 marzo 2021** per effetto del D.M. Interno 13 gennaio 2021 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 13 del 18 gennaio 2021), **ulteriormente differito al 30 aprile 2021** per effetto dell’art. 30 comma 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (in GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021);

**VISTO** l’art. 3 comma 2 del D.L. *30 aprile 2021, n. 56* (in G.U. serie generale n. 103 del 30 aprile 2021) rubricato Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, con il quale **è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2021** il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio *2021-2023*;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto stabilito dal decreto Sostegni, le tariffe TARI per l’anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno 2021

**PRESO ATTO**, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**RITENUTO** opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2021, procedendo con l’approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2021, da parte dell’Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 sono quelle di cui al Piano tariffario 2021;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RITENUTO di STABILIRE** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno **2021**, sia effettuato in n. **03 (tre) rate**, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata .....31 luglio 2021;
- seconda rata .....30 settembre 2021;
- terza rata .....30 novembre 2021;

con possibilità di versamento in una **unica rata entro il 30 settembre 2021**;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 TUEL;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Richiamato**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.lgs n. 118/2011

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000

===

**Ritenuto** provvedere in merito;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	7 Gruppo di maggioranza	2 Cantisani - Nocito	
---				

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama il risultato.

## DELIBERA

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- di **DARE ATTO**, che con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 31/05/2021 è stato approvato il Piano TARI per l'anno **2021**,
- di **APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021, relative alle utenze domestiche e non domestiche;
- di **STABILIRE** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno **2021**, sia effettuato in n. 03 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze:

- prima rata..... 31 luglio 2021;
- seconda rata ..... 30 settembre 2021;
- terza rata ..... 30 novembre 2021;

con possibilità di versamento in una **unica rata entro il 30 settembre 2021**;

- di **DARE ATTO** che, in linea di massima, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, atteso che non si prevedono, in tal senso, scostamenti rispetto all'esercizio pregresso;
- di **DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, andrà a sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate;
- di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	7 Gruppo di maggioranza	2 Cantisani – Nocito	
---				

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>tecnica</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>contabile</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Lì, 31 maggio 2021	Lì, 31 maggio 2021

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**La Vice-Presidente**

*f.to dott.ssa Paola Messuti*

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione:

  x   è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   /  /202 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

  x   la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **31/05/2021** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

       che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Lì,        202  

**Il Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio. ---

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Daniela Tallarico*

\_\_\_\_\_